

ADUNANZA GIUNTA CAMERALE DEL 29/04/2021

5 ^a riunione

Presidente: Leonardo BASSILICHI

Componenti della Giunta Camerale:

Presenti Settore CLAUDIO BIANCHI Turismo SUSANNA BIANCHI Cooperazione MAURIZIO BIGAZZI Industria SIMONE CIAMPOLI Agricoltura ALDO MARIO CURSANO Commercio JACOPO FERRETTI Artigianato NICCOLO' MANETTI Artigianato

Componenti il Collegio dei Sindaci Revisori:

Presenti

MARGHERITA PATRONO MARCO FRANCHI Presidente

Assenti

ORIETTA MAIZZA

In applicazione delle vigenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria Covid-19, e secondo l'art. 6 del Regolamento di funzionamento della Giunta, sono presenti in collegamento audiovideo: dalla sede camerale Leonardo Bassilichi e Niccolo' Manetti e dalle proprie sedi tutti gli altri membri di Giunta presenti alla seduta. La Dott.ssa Patrono è presente in collegamento telefonico.

Assiste, come Segretario, Giuseppe Salvini, Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze, coadiuvato da Laura Scannerini.

OGGETTO: <u>FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2020.</u> <u>CONSUNTIVO</u>

Sull'argomento riferisce il Presidente; al termine,

(segue delibera n. 54 del 29/04/2021)

LA GIUNTA

Udito il Presidente,

Visto il C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018, che concerne il periodo 1/1/2016 - 31/12/2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica, tuttora vigente, e in particolare gli artt. 67 e seguenti, che regolano la costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente e il relativo utilizzo;

Visti i precedenti C.C.N.L. del personale del comparto Regioni e Autonomie locali nelle parti disciplinanti la costituzione delle risorse decentrate;

Visto l'art. 71 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, secondo cui "la nuova disciplina sui fondi di cui al presente capo sostituisce integralmente tutte le discipline in materia dei precedenti C.C.N.L., che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni";

Vista la delibera di Giunta 23/07/2020, n. 102, avente ad oggetto "Fondo risorse decentrate personale del comparto anno 2020. Preventivo", con la quale è stato costituito a preventivo il Fondo risorse decentrate del personale del comparto dell'anno 2020, per complessivi € 1.014.196,00;

Ricordato che, con verbale n. 8 del 23/07/2020, il Collegio dei Revisori dei conti ha certificato la costituzione a preventivo del Fondo risorse decentrate dell'anno 2020;

Considerato che, come stabilito dalla delibera suddetta, occorre procedere alla consuntivazione del Fondo risorse decentrate del personale del comparto dell'anno 2020, previo inserimento delle risorse che al momento della definizione a preventivo non erano quantificabili con esattezza;

Ricordato che, in sede di costituzione a preventivo, il Fondo risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2020 è stato incrementato con le risorse variabili previste dall'art. 67, co. 3, lett. h), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, nella misura dell'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, per un importo pari a € 49.877,00, importo che, tuttavia, può essere reso disponibile solo se previsto in sede di contrattazione integrativa, laddove nel bilancio della Camera sussista la relativa capacità di spesa;

Visto il bilancio d'esercizio della Camera al 31/12/2020 che, approvato con delibera di Giunta 14/04/2021, n. 38, e proposto al Consiglio nella successiva seduta per la definitiva approvazione, si è chiuso con un risultato positivo di € 83.833,50, da cui emerge la sussistenza della capacità di spesa sopra descritta;

Considerato che, pertanto, la somma di cui all'art. 67, co. 3, lett. h), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, definita a titolo di preventivo con la delibera di Giunta 23/07/2020, n. 102, in complessivi \in 49.877,00, viene resa disponibile;

Ricordato che, come indicato nella delibera di Giunta 23/07/2020, n. 102, occorre altresì valutare a titolo definitivo la disponibilità delle risorse variabili di cui all'art. 67, co. 5, lett. b), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, indicate in sede di preventivo in complessivi € 237.246,00, che deve essere individuata in misura pari al livello di conseguimento della Performance Organizzativa dell'Ente (così come definita nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente ed espressa in

(segue delibera n. 54 del **29/04/2021**)

valore percentuale), come certificato dall'O.I.V. in sede di validazione della Relazione sulla Performance dell'anno 2020, con riferimento al "Piano triennale della Performance 2020-2022", approvato con delibera di Giunta 21/01/2020, n. 7;

Preso atto che l'O.I.V., Dott.ssa Manuela Sodini, in sede di validazione della Relazione sulla Performance dell'anno 2020 (trasmessa in data 19/04/2021, prot. camerale n. 25235 del 19/04/2021) ha certificato un livello di conseguimento della Performance Organizzativa dell'Ente (così come definita nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente) ottimo, che trova una trasposizione numerica (secondo la scala definita nei citati riferimenti) in un valore pari a 40/40, quale componente determinante la quota relativa alla performance organizzativa nella valutazione del personale;

Considerato quindi che, per quanto sopra descritto, la somma di cui all'art. 67, co. 5, lett. b), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, definita a titolo di preventivo con la delibera di Giunta 23/07/2020, n. 102, in complessivi € 237.246,00, viene resa integralmente disponibile;

Visto il Regolamento degli Avvocati addetti alla U.O. Legale della Camera di Commercio di Firenze, approvato con delibera di Consiglio 29/10/2015, n. 14, in particolare all'art. 6, ove si prevede che, nelle ipotesi di pronuncia favorevole con recupero delle spese a carico delle controparti, le somme recuperate spettano integralmente agli avvocati, mentre, nei casi di pronunciata compensazione delle spese, agli avvocati sono corrisposti compensi professionali nel limite dello stanziamento corrispondente per l'anno 2013 (come disposto dall'art. 9, co. 6, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, L. 11/08/2014, n. 114), stabilito con delibera di Giunta 28/03/2014, n. 43, in € 4.868,00, importo già calcolato al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente e definito, in base a quanto stabilito con determinazione del Segretario Generale 29/06/2012, n. 449, nel 20% del trattamento tabellare iniziale dell'avvocato patrocinatore dell'Ente incaricato del contenzioso;

Considerato che la somma introitata dalla Camera nel corso dell'anno 2020 a fronte di contenziosi conclusisi positivamente con recupero delle spese legali a carico della parte soccombente ammonta a \in 1.622,31, che, al netto degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro (Inpdap 23,8%, Enpdep 0,093%, Inail 0,4%), è complessivamente pari a \in 1.305,23;

Preso atto che, come comunicato dall'Avv. Elisa Failli con mail del 11/03/2021, i compensi professionali spettanti nell'anno 2020 agli avvocati per i casi di pronunciata compensazione delle spese ammontano a \in 3.252,59, che, al netto degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro (Inpdap 23,8%, Enpdep 0,093%, Inail 0,4%), sono complessivamente pari a \in 2.616,87;

Rilevato pertanto che l'importo finalizzato all'erogazione dei compensi per l'incentivazione del patrocinio legale affidato a personale avvocato dipendente dell'Ente per l'anno 2020, da inserire nel Fondo risorse decentrate del personale, ammonta complessivamente a \in 3.922,00, ed è costituito dalla somma di \in 1.305,00 ed \in 2.617,00, al lordo degli oneri contributivi e fiscali a carico del dipendente;

Rilevato che, come stabilito dalla delibera di Giunta 01/07/2002, n. 265, e, per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio, dalla disciplina contenuta nel comunicato del Segretario Generale n. 3 del 13/03/2003, il 30% dei corrispettivi versati nell'anno 2020 alla Camera da parte dei soggetti richiedenti (quale contributo da parte dell'utenza per prestazioni di natura commerciale, aggiuntive rispetto a quelle istituzionali dell'Ente), pari ad € 1.516,50, è finalizzata alla corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle specifiche funzioni da parte del personale camerale in occasione dei concorsi a premio di cui all'art. 9, del D.P.R. 26/10/2001, n. 430;

(segue delibera n. 54 del 29/04/2021)

Rilevato che i compensi spettanti per l'attività di segreteria dei Collegi arbitrali per l'anno 2020 ammontano a € 12.440,00 e che quindi, ai sensi dell'art. 61, co. 9, della L. 6 agosto 2008, n. 133, delle indicazioni fornite dalla circolare MEF n. 2 del 22/01/2010 e del parere delle Sezioni Riunite di Controllo della Corte dei Conti n. 58 del 16/12/2010, il 50% di tale importo, al netto degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro (Inpdap 23,8%, Enpdep 0,093%, Inail 0,4%), deve andare ad integrare il Fondo risorse decentrate del personale del comparto, che viene pertanto incrementato di € 5.004,30 tra le risorse variabili;

Visto l'art. 67, co. 7, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, secondo cui "la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017";

Visto l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, "Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", secondo cui "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

Visto il parere prot. 13818 del 23/01/2019 reso dal MEF-RGS al Comune di Spinea (Venezia), in cui il MEF-RGS sostiene che, "al fine di non pregiudicare le scelte organizzative degli Enti, comunque nel rispetto del quadro delle regole previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, l'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo n. 75/2017 riguarda il complesso delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale da riferirsi – per l'anno di riferimento e con riguardo al personale non dirigente del comparto delle funzioni locali – al totale di:

- a. *fondo per le risorse decentrate*, come individuato dall'articolo 67 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21 maggio 2018;
- b. *ammontare destinato nell'anno al finanziamento delle posizioni organizzative*, a carico del bilancio dell'Ente ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del medesimo Contratto Collettivo;
- c. *ammontare delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario*, come individuate ai sensi dell'articolo 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1 aprile 1999";

Preso atto che, nel medesimo parere, il MEF-RGS chiarisce che "il totale delle risorse sopra elencate, al netto di quelle non interessate dalla norma di contenimento finanziario, dovrà essere confrontato con il corrispondente totale, valutato anche questo al netto delle risorse non pertinenti la norma di contenimento finanziario e più precisamente, poiché nel 2016 era vigente il contratto collettivo nazionale di lavoro precedente a quello attuale, il confronto andrà operato con riferimento:

- al complesso del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016 di cui all'articolo 32 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22 gennaio 2004, come certificato dall'organo di controllo di cui all'articolo 40-bis, primo comma del Decreto legislativo n. 165/2001;
- alle disponibilità destinate per l'anno 2016 alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, come individuate ai sensi dell'articolo 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1 aprile 1999";

(segue delibera n. 54 del 29/04/2021)

Rilevato che tale interpretazione dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, relativamente al calcolo del limite costituito dalle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nell'anno 2016, è stata confermata dal MEF-RGS anche nelle successive circolari in materia di conto annuale, a partire dalla n. 15 del 16 maggio 2019, "Il conto annuale 2018 - rilevazione prevista dal titolo V del Decreto legislativo 30 marzo 2001";

Vista l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sancita in data 06/04/2017, ai sensi dell'art. 16, co. 4, della legge 07/08/2015, n. 124, sullo "schema di D.Lgs. recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", con cui il Governo assume l'impegno a "chiarire in relazione illustrativa quali siano i criteri di determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico del personale, nell'ambito del limite di importo per l'anno 2016 previsto dalla disposizione, chiarendo, congiuntamente, quali siano le specifiche voci oggetto di esclusione per quanto riguarda i comparti Regioni ed enti locali e Sanità";

Preso atto che nella Relazione illustrativa dello "schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", avente data 18/05/2017, le voci indicate come oggetto della sopra indicata esclusione sono le risorse non utilizzate del fondo dell'anno precedente anche riferite ai compensi di lavoro straordinario, ove previste in sede di CCNL, i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione con vittoria di spese, le risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo, in particolare in relazione ai fondi dell'Unione Europea, le economie aggiuntive effettivamente realizzate ai sensi dell'art. 16, co. 4 e 5, del D.L. 98/2011, e le risorse previste da specifiche disposizioni di legge;

Vista la dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, in base a cui "in relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti";

Vista inoltre la deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 18/10/2018, con cui la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha enunciato il seguente principio di diritto: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del Decreto legislativo n. 75/2017";

Visto altresì l'art. 11, comma 1, lett. a), del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, secondo cui "in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico";

(segue delibera n. 54 del 29/04/2021)

Preso atto che l'importo destinato nell'anno 2016 alla remunerazione del lavoro straordinario ammonta a € 123.744,42;

Considerato che, per quanto sopra esposto, il tetto di spesa per l'anno 2020 dell'importo del trattamento accessorio del personale, costituito dalla somma del Fondo risorse decentrate (con esclusione delle voci non soggette al limite), delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa e delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, è costituito dalla somma del Fondo risorse decentrate del Personale del comparto per l'anno 2016 (con esclusione delle voci non soggette al limite) e delle risorse destinate per l'anno 2016 alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, e pertanto, in considerazione della delibera di Giunta 04/04/2017, n. 53, ammonta a € 1.322.449,00;

Considerato che l'importo destinato nell'anno 2020 agli incarichi di posizione organizzativa (retribuzione di posizione e di risultato) ammonta a € 182.500,00, come stabilito con determinazione del Segretario Generale 16/10/2019, n. 451;

Considerato altresì che l'importo destinato nell'anno 2020 alla remunerazione del lavoro straordinario ammonta a € 150.000,00 (comunque sempre entro il limite massimo consentito di cui all'art 14 del C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali dell'1/4/1999), come indicato nel bilancio preventivo per l'anno 2020, approvato con delibera di Consiglio 19/12/2019, n. 19, e successivamente aggiornato con delibera di Consiglio 11/06/2020, n. 3, e da ultimo con delibera di Consiglio 29/10/2020, n. 10;

Visti il Contratto Collettivo Integrativo stipulato in data 15/10/2020 e le relative relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, in particolare all'art. 10, che disciplina l'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2020 e con cui le parti hanno condiviso che il Fondo risorse decentrate dell'anno 2020 è stato costituito secondo l'art. 67 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018 e che, con detto accordo, trovano applicazione una serie di istituti disciplinati o rimodulati secondo gli artt. 68 e 69 del citato C.C.N.L., relativi all'utilizzo delle risorse decentrate e alla differenziazione del premio individuale, secondo le disposizioni contenute nel CCI del 21/12/2018 e nel CCI del 19/11/2019;

Rilevata la necessità di incrementare, in sede di esposizione dell'utilizzo delle risorse decentrate, l'ammontare delle somme effettivamente erogate per "indennità di comparto" "specifiche responsabilità personale categorie B, C, D" di importi pari alle decurtazioni operate ai sensi dell'art. 71, co. 1, del D.L. 25/06/2008, n. 112 (trattenute per i primi dieci giorni di malattia), secondo cui tali risparmi non possono essere utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa;

Considerato opportuno conferire immediata esecutività alla presente delibera, al fine di agevolare l'esecuzione dei successivi adempimenti che dovranno essere posti in opera;

All'unanimità,

DELIBERA

1) il Fondo risorse decentrate del personale del comparto dell'anno 2020, per i motivi descritti in premessa, costituito a preventivo in € 1.014.196,00 con delibera di Giunta 23/07/2020, n. 102, in conseguenza dei fatti rilevabili con esattezza in sede di consuntivo è costituito a titolo definitivo in complessivi € 1.035.501,00, come risulta dalla seguente tabella:

(segue delibera n. 54 del **29/04/2021**)

| RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ | | |
|---|---|---------|
| 1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO RISORSE STABILI ANNO 2017 AL NETTO IMPORTO DESTINATO A RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO P.O. ANNO 2017 (ART. 67, CO. 1, CCNL 21/05/2018) – esclusa decurtazione permanente ex art. 9, co. 2-bis, D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 1, co. 456, della legge n. 147/2013 (indicata al punto n. 14) | € | 849.946 |
| 2) IMPORTO € 83,20 PER UNITÀ' DI PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2015 (ART. 67, CO. 2, LETT. A, CCNL 21/05/2018) <i>no tetto</i> | € | 11.898 |
| 3) DIFFERENZE INCREMENTI CCNL 21/05/2018 (ART. 67, CO. 2, LETT. B, CCNL 21/05/2018) no tetto | € | 15.619 |
| 4) RIA E ASS. AD PERSONAM PERSONALE CESSATO (ART. 67, CO. 2, LETT. C, CCNL 21/05/2018) | | 25.819 |
| TOTALE RISORSE FISSE | € | 903.282 |
| RISORSE VARIABILI | | |
| 5) CONCORSI A PREMIO (CONTRIBUTO UTENZA ART. 67, CO. 3, LETT. A, CCNL 21/05/2018) | € | 1.517 |
| 6) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 67, CO. 3, LETT. C, CCNL 21/05/2018, ART. 113 D.LGS. 50/2016) no tetto | | 0 |
| 7) COMPENSI AVVOCATI PATROCINATORI (ART. 67, CO. 3, LETT. C, CCNL 21/05/2018): a. LIQUIDAZIONE SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE: € 1.305 <i>no tetto</i> b. CAUSE SPESE COMPENSATE (ART. 27 C.C.N.L. 14/9/2000): € 2.617 | | 3.922 |
| 8) ATTIVITÀ DI SEGRETERIA COLLEGI ARBITRALI (ART. 67, CO. 3, LETT. C, CCNL 21/05/2018, ART. 61, CO. 9, L. 133/2008) | € | 5.004 |
| 9) RIA E ASS. AD PERSONAM PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2019 (ART. 67, CO. 3, LETT. D, CCNL 21/05/2018) | | 1.363 |
| 10) RISPARMI DA STRAORDINARIO (ART. 67, CO. 3, LETT. E, CCNL 21/05/2018) no tetto | | 0 |
| 11) INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 67, CO. 3, LETT. H, e ART. 67, CO. 4, CCNL 21/05/2018) | | 49.877 |
| 12) OBIETTIVI DI ENTE, ANCHE DI MANTENIMENTO, DEFINITI IN PIANO PERFORMANCE (ART. 67, CO. 3, LETT. I, e ART. 67, CO. 5, LETT. B, CCNL 21/05/2018) | | 237.246 |
| 13) SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE (ART. 68, CO. 1, CCNL 21/05/2018) <i>no tetto</i> | € | 16.730 |
| TOTALE RISORSE VARIABILI | | 315.659 |
| 14) DECURTAZIONE PERMANENTE ART. 9, CO. 2-BIS, D.L. 78/2010, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, CO. 456, DELLA LEGGE N. 147/2013 | | 123.124 |

(segue delibera n. 54 del 29/04/2021)

| 15) DECURTAZIONE ART. 67, CO. 7, CCNL 21/05/2018 ex art. 23, CO. 2, D.Lgs. 75/2017 (per tetto di spesa 2016) | - € | 60.316 |
|--|-----|-----------|
| TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DEL COMPARTO 2020 | € | 1.035.501 |

- 2) con riferimento alle decurtazioni previste dalla normativa vigente, di dare atto che:
 - a. la decurtazione permanente prevista dall'art. 9, co. 2-bis, del Decreto legge 31/05/2010, n. 78, come modificato dall'art. 1, co. 456, della Legge n. 147/2013, corrisponde alle riduzioni operate nell'anno 2014 ed è pari, pertanto, a € 123.124,00, di cui € 0,00 per la parte relativa al tetto di spesa riferito al fondo dell'anno 2010 ed € 123.124,00 per la parte relativa alla variazione del personale in servizio, calcolata in base alle istruzioni di cui alla Circolare del MEF n. 12 del 15 aprile 2011;
 - b. il tetto di spesa per l'anno 2020 dell'importo del trattamento accessorio del personale, costituito dalla somma del Fondo risorse decentrate (con esclusione delle voci non soggette al limite), delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa e delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, è costituito dalla somma del Fondo risorse decentrate del Personale del comparto per l'anno 2016 (con esclusione delle voci non soggette al limite) e delle risorse destinate per l'anno 2016 alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, e pertanto, in considerazione della delibera di Giunta 04/04/2017, n. 53, ammonta a € 1.322.449,00;
 - c. dal tetto di spesa sopra indicato risultano comunque escluse le voci relative a incentivi per funzioni tecniche, liquidazione sentenze favorevoli all'Ente, risparmi da straordinario, somme non utilizzate Fondo anno precedente, importo di € 83,20 per unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015 e importi dei differenziali stipendiali di cui all'art. 67, co. 2, lett. b), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018 aventi decorrenza dal 1/1/2018;
 - d. l'applicazione dell'art. 67, co. 7, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, riepilogata nella seguente tabella, porta alla seguente decurtazione:
 - decurtazione per tetto di spesa trattamento accessorio anno 2016: € 60.316,00.

Tale decurtazione deve essere effettuata in quanto l'importo per l'anno 2020 del trattamento accessorio del personale, costituito dalla somma del Fondo risorse decentrate (con esclusione delle voci non soggette al limite), delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa e delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, è superiore di tale importo al tetto di spesa di cui al punto b.;

| Fondo risorse decentrate anno 2016 – importi soggetti a tetto di spesa | € | 1.198.705 |
|--|---|-----------|
| Importo destinato a remunerazione prestazioni di lavoro straordinario anno 2016 | € | 123.744 |
| TETTO DI SPESA 2020 costituito dal trattamento accessorio anno 2016 (importi soggetti a tetto di spesa Fondo risorse decentrate anno 2016 + importo destinato a remunerazione prestazioni di lavoro straordinario anno 2016) | | 1.322.449 |

(segue delibera n. 54 del 29/04/2021)

| Fondo risorse decentrate anno 2020 - importo complessivo | € | 1.095.817 |
|---|-----|-----------|
| Fondo risorse decentrate anno 2020 - somme escluse dal tetto di spesa | € | 45.552 |
| Fondo risorse decentrate anno 2020 - importi soggetti a tetto di spesa | € | 1.050.265 |
| Importo destinato a retribuzione di posizione e di risultato P.O. anno 2020 | € | 182.500 |
| Importo destinato a remunerazione prestazioni di lavoro straordinario anno 2020 | € | 150.000 |
| Totale Fondo risorse decentrate anno 2020 (importi soggetti a tetto di spesa) + importo destinato a retribuzione di posizione e di risultato P.O. anno 2020 + importo destinato a remunerazione prestazioni di lavoro straordinario anno 2020 | € | 1.382.765 |
| Decurtazione Fondo risorse decentrate anno 2020 ex art. 67, co. 7, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018 ex art. 23, co. 2,D.Lgs. 75/2017 (per tetto di spesa anno 2016) | - € | 60.316 |
| Fondo risorse decentrate anno 2020 – importo complessivo | € | 1.035.501 |

- di dare atto che l'importo destinato ai premi per la performance organizzativa e individuale, che si individua come differenza fra il totale del Fondo risorse decentrate e i rimanenti utilizzi programmati secondo le disposizioni del CCI del 15/10/2020, risulta pari a complessivi € 466.430,00, di cui il 60% (€ 279.858,00) è destinato al finanziamento dei premi per la performance organizzativa, mentre il 40% (€ 186.572,00) al finanziamento dei premi per la performance individuale (premi per la performance organizzativa anno 2019: € 289.864,00; premi per la performance individuale anno 2019: € 193.243,00), e che tale importo è individuato tenendo conto:
 - dei valori relativi alle voci di finanziamento del Fondo risorse decentrate sopra riportati e sinteticamente riepilogati nel prospetto n. 1), che, allegato alla presente delibera, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - dei valori rilevati a consuntivo per quanto riguarda gli utilizzi da porre a carico delle risorse decentrate, come sinteticamente riepilogati nel prospetto n. 2), che, allegato alla presente delibera, ne costituisce parte integrante e sostanziale, evidenziando in particolare la necessità, per i motivi descritti in premessa, di incrementare l'ammontare delle somme effettivamente erogate per "indennità di comparto" e "specifiche responsabilità personale categorie B, C, D" di importi pari alle decurtazioni operate ai sensi dell'art. 71, co. 1, del D.L. 25/06/2008, n. 112;
 - dei criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate stabiliti nel CCI del 21/12/2018, nel CCI del 19/11/2019 e nell'art. 10 del CCI del 15/10/2020, con particolare riferimento alle modalità fissate per la definizione, in sede di consuntivo, dell'importo disponibile per l'erogazione dei suddetti premi;
- 4) di dare atto che alla quantificazione del Fondo riportata in tabella corrisponde una spesa per oneri riflessi (Inpdap 23,8%, Enpdep 0,093%, Inail 0,4%) e IRAP (8,5%) a carico dell'Amministrazione stimata in € 339.572,00 per un totale di € 1.375.073,00 al lordo oneri,

(segue delibera n. 54 del 29/04/2021)

spesa che risulta coperta secondo quanto indicato nel prospetto n. 3) che, allegato alla presente delibera, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- 5) di dare atto che la validazione della Relazione sulla Performance dell'anno 2020 da parte dell'O.I.V., Dott.ssa Manuela Sodini, che, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 150/2009, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito, è avvenuta in data 19/04/2021 (prot. camerale n. 25235 del 19/04/2021);
- 6) di dare mandato alla dirigenza di porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla liquidazione a titolo definitivo dei premi per la performance organizzativa e per la performance individuale relativi all'anno 2020 da corrispondere al personale, secondo il vigente sistema di valutazione, conformemente alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, nell'importo complessivo stabilito con la presente delibera, pari a € 466.430,00;
- 7) di dichiarare, per la motivazione di cui in premessa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Responsabile del procedimento: Maria Tesi

IL SEGRETARIO GENERALE (Giuseppe Salvini)

IL PRESIDENTE (Leonardo Bassilichi)

| Affissa all'Albo came | rale on-line dal | al | |
|-----------------------|------------------|---------------|--|
| Firenze, | | | |
| | Segreteria Organ | ni Collegiali | |
| | (Laura Scan | nerini) | |